

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/603 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 aprile 2018**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 <sup>(2)</sup> del Consiglio, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2018

*Per la Commissione,  
a nome del Presidente,  
Stephen QUEST  
Direttore generale  
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

---

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un cuscino gonfiabile di plastica (cosiddetto «cuscino per sedia a rotelle»), avente dimensioni approssimative di 40 × 40 cm, costituito da due camere rettangolari interconnesse riempite d'aria. Ciascuna camera contiene un sacchetto di plastica riempito d'aria ricoperto da un sottile strato di silicone.</p> <p>Il cuscino è regolabile in funzione del livello di gonfiaggio delle due camere, che fa variare la posizione del sacchetto di plastica in ciascuna camera quando l'utilizzatore si siede sul cuscino.</p> <p>Il cuscino ha una fodera amovibile antiscivolo in materiale tessile sulla cui parte inferiore sono applicate due strisce di velcro.</p> <p>L'articolo è destinato a evitare l'insorgenza di piaghe da decubito nell'utilizzatore. Esso dà sollievo all'ischio e migliora il comfort per l'utilizzatore.</p> <p>Cfr. immagini (*)</p>	<p>3926 90 97</p>	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.</p> <p>La classificazione dell'articolo alla voce 9404 (oggetti lettereschi ed oggetti simili) è esclusa in quanto i cuscini pneumatici sono esclusi dalla suddetta voce ai sensi della nota 1 a) del capitolo 94 e, di conseguenza, i cuscini pneumatici di materie plastiche sono classificati nella voce 3926 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9404, ultimo paragrafo, lettera b)].</p> <p>Anche la classificazione nel codice NC 8714 20 00 in quanto parti ed accessori di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi è esclusa poiché l'articolo non si può considerare destinato esclusivamente o principalmente a carrozzelle per invalidi ai sensi della nota 3 della sezione XVII. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo può essere utilizzato su un gran numero di sedie e sedili oltre che su sedili di sedia a rotelle. Per esempio, l'articolo non è progettato per essere utilizzato con un sedile specifico in quanto non presenta dispositivi di fissazione particolari che ne indichino l'uso con un sedile specifico. La fodera antiscivolo e le strisce di velcro possono essere utilizzate su molti tipi diversi di sedili. Pertanto non vi è nessun elemento che renda l'articolo riconoscibile come destinato ad essere utilizzato con un determinato tipo di sedile [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8714, primo paragrafo, lettera i)].</p> <p>Inoltre, la classificazione nel codice NC 8714 20 00 in quanto parti ed accessori di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi è esclusa in quanto l'articolo non è indispensabile per il funzionamento della sedia a rotelle, non la rende atta a un particolare lavoro, non le conferisce possibilità supplementari e non la mette in grado di assicurare un servizio supplementare in relazione alla funzione principale, che è quella di consentire a una persona disabile di muoversi (cfr. sentenza della Corte del 16 giugno 2011, <i>Unomedical</i>, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, punti 29, 30 e 36). Una sedia a rotelle funziona nello stesso modo con o senza il cuscino, che si limita a renderla più comoda e sopportabile per l'utilizzatore.</p>

(1)	(2)	(3)
		Anche se l'articolo è costituito da diversi componenti (il cuscino di materie plastiche e la fodera di materie tessili), l'articolo deve essere classificato come se consistesse del cuscino di materie plastiche, poiché è il cuscino che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale 3, lettera b). Il componente tessile costituisce solo una fodera che protegge e mantiene in posizione il componente essenziale. L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva nel codice NC 3926 90 97 come «altri lavori di materie plastiche».

(\*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

